

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI dell'11 dicembre 2014 (procedimento R 1708/2014-2), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo 3D come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Olympus Medical Systems Corp. è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 118 del 13.4.2015.

---

**Ordinanza del Tribunale dell'8 dicembre 2015 — Italia/Commissione**

(Causa T-673/14) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Trasporto — Costituzione di Airport Handling SpA — Decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Atto non impugnabile — Misure di aiuti totalmente eseguite alla data della proposizione del ricorso — Irricevibilità»)**

(2016/C 059/19)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e A. De Stefano, avvocati dello Stato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: G. Conte e S. Noë, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione C (2014) 4537 final della Commissione, del 9 luglio 2014, di avviare il procedimento di indagine formale, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, relativo alla costituzione della società Airport Handling [aiuto di Stato SA.21420 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2013/PN)].

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 409 del 17.11.2014.

---

**Ordinanza del Tribunale del 10 dicembre 2015 — Cofely Solelec e a./Parlamento**

(Causa T-224/15) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento — Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Rigetto dell'offerta di un offerente — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a provvedere»)**

(2016/C 059/20)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrenti:* Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Lussemburgo) e Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente V. Elvinger e S. Marx, successivamente S. Marx, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Chrétien e M. Mraz, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione n. 103299 della direzione generale delle infrastrutture e della logistica del Parlamento, del 27 aprile 2015, che ha respinto l'offerta presentata dalle ricorrenti per il lotto 75, intitolato «Elettricità — Correnti forti» nell'ambito del bando di gara INLO-D-UPIL-T-14-A04, concernente il progetto di ampliamento e adeguamento dell'edificio Konrad Adenauer a Lussemburgo (Lussemburgo), e ha aggiudicato l'appalto a un altro offerente.

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Cofely Solelec, dalla Mannelli & Associés SA e dalla Cofely Fabricom.

<sup>(1)</sup> GU C 205 del 22.6.2015.

---

### Ordinanza del presidente del Tribunale del 17 dicembre 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e a./ ECHA

(Causa T-543/15 R)

**«Procedimento sommario — REACH — Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi — Inserimento di una società, quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»**

(2016/C 059/21)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Richiedenti:* Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH (Berlino, Germania); Ecolab Deutschland GmbH (Monheim am Rhein, Germania); Schülke & Mayr GmbH (Norderstedt, Germania); e Diversey Europe Operations BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: K. Van Maldegem, M. Gruncharde e P. Sellar, avvocati)

*Resistente:* Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Buchanan e W. Broere, agenti)

### Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione dell'ECHA del 17 giugno 2015, relativa all'inserimento della società O., quale fornitore di un principio attivo, nell'elenco di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
  - 2) Le spese sono riservate.
-